

La finalità rieducativa delle pene e la liberazione anticipata quale “istituto chiave” nel perseguimento di tale obiettivo.

di **Maria Rosaria Donnarumma**

Con la sentenza n. 201 del 2025 la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'articolo 69 bis, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come modificato dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 2024, n. 112, effettua una reductio ad legitimitatem della disciplina censurata mediante l'ablazione della seconda parte della disposizione. Il che, ripristinando la facoltà del condannato di presentare istanza di liberazione anticipata senza condizionamenti, in relazione al semestre o ai semestri di pena maturati, sana il vulnus al principio della finalità rieducativa della pena, per il cui perseguimento la liberazione anticipata è un istituto chiave.

*** ***

With Judgment No. 201 of 2025, the Constitutional Court, called upon to rule on Article 69 bis, paragraph 3, of Law No. 354 of 26 July 1975 (Rules on the penitentiary system and on the execution of deprivation and restriction of liberty measures), as amended by Article 5, paragraph 3, of Decree-Law No. 92 of 4 July 2024, converted with amendments into Law 8 August 2024, No. 112, carries out a reductio ad legitimitatem of the impugned discipline by repealing the second part of the provision. Which, by restoring the convicted person's right to submit a request for early release without condition, in relation to the semester or semesters of sentence accrued, heals the vulnus to the principle of the rehabilitative purpose of the sentence, for the pursuit of which early release is a key institution.

Sommario: **1.** Introduzione – **2.** La sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 2025 – **3.** Considerazioni conclusive.

1. Introduzione.

Con la sentenza n. 201 del 2025 la Corte costituzionale si sofferma ancora una volta sul fine rieducativo delle pene e sull'estrema importanza di tutti gli strumenti atti al suo perseguimento.

La pur ampia discrezionalità del legislatore nel disporre le norme processuali deve bilanciarsi con l'obiettivo prioritario e irrinunciabile della rieducazione del condannato (art. 27, co. 3), tendente al suo reinserimento sociale.

Nel perseguimento di un tale obiettivo l'istituto della liberazione anticipata ha un ruolo essenziale.

2. La sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 2025.

La Corte costituzionale deve pronunciarsi su due ordinanze di rimessione dei magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Napoli¹, sollevanti questioni analoghe, onde la decisione della Corte di riunire i giudizi.

I giudici *a quo*, chiamati a decidere su istanze di liberazione anticipata², lamentano che la riforma legislativa del 2024, modificando il regime vigente in materia, basato sulla istanza del condannato come regola, ha introdotto un meccanismo di accertamento d'ufficio dei presupposti, come regola generale, ed uno residuale su istanza del condannato³.

¹ Cfr. ord. n. 73 e ord. n. 75 del regolamento delle ordinanze del 2025.

² L'istituto della liberazione anticipata (art. 54 dell'ordinamento penitenziario) prevede, per il condannato che abbia positivamente partecipato all'opera rieducativa, la concessione di una detrazione di pena di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata (co. 1). Non solo, ma una tale detrazione è funzionale anche per il computo della pena che il condannato, compreso quello all'ergastolo, deve avere espiato per essere ammesso ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale (co. 4).

³ Legge sull'ordinamento penitenziario, art. 69 *bis*: **1.** In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54. **2.** Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3. **3.** Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima. **4.** Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, per la decisione sulla liberazione anticipata. **5.** Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico

Una tale procedura, concentrando le valutazioni sulla liberazione anticipata in momenti prefissati, col possibile accumularsi di ritardi, rischia di vanificare l'effetto psicologico prodotto sui condannati dalle periodiche valutazioni, quale sprone ad una condotta corretta (art. 27, co. 3)⁴. Inoltre, pur mantenendo formalmente il vaglio semestrale, ma condizionando all'indicazione di uno specifico interesse la possibilità per il condannato di sollecitare, al di fuori degli accertamenti d'ufficio, la valutazione della propria condotta da parte del giudice, sarebbe irragionevole e, quindi, in violazione dell'articolo 3 della costituzione.

Il magistrato di sorveglianza di Napoli invoca a sostegno anche l'articolo 111, co. 6, della costituzione⁵, stante l'impossibilità di motivare correttamente il provvedimento sulla liberazione anticipata a distanza di anni dai periodi oggetto di valutazione.

Per quanto riguarda la giurisprudenza europea si ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente affermato la centralità dell'obiettivo della rieducazione ed il diritto del detenuto alla risocializzazione in nome della tutela della dignità umana⁶.

Nel giudizio è intervenuto il presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo l'inammissibilità delle questioni in riferimento all'articolo 111, co. 6, e all'articolo 3 della costituzione e comunque la loro infondatezza nel merito⁷.

Passando al *considerato in diritto* la Corte, dopo una sintetica ricostruzione del quadro normativo⁸ e dopo una valutazione delle eccezioni di inammissibilità, dichiarate infondate⁹, ritiene nel merito fondate le questioni sollevate in riferimento

ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30 bis".

⁴ La cadenza semestrale della valutazione per la concessione della liberazione anticipata è "il punto di forza dello strumento rieducativo" (Corte cost., sent. n. 276 del 1990), la cui compromissione è ulteriormente aggravata oggi dalla situazione di sovraffollamento carcerario.

⁵ Art. 111, co. 6, cost.: "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati".

⁶ Si richiamano in particolare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, 9 luglio 2013, *Vinters e altri contro Regno Unito*, e 26 aprile 2016, *Murray contro Paesi Bassi*.

⁷ L'interveniente eccepisce l'inammissibilità delle censure con riferimento: *a)* all'art. 111, co. 6, della costituzione, poiché un tale parametro, pur indicato nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, non è citato nel dispositivo; *b)* all'art. 3 della costituzione, poiché non risulta l'indicazione di un *tertium comparationis*. Difetterebbe, inoltre, il tentativo di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata. Nel merito le censure sarebbero comunque infondate, poiché la normativa, nella nuova formulazione, rientrerebbe nel legittimo esercizio della discrezionalità legislativa.

⁸ Cfr. sent., *considerato in diritto*, punto 4.

⁹ *Ibid.*, punto 5.

a tutti i parametri invocati¹⁰. La pur ampia discrezionalità del legislatore nel configurare le regole processuali – afferma la Corte – non può autorizzare un *vulnus* al principio della finalità rieducativa delle pene, di cui la liberazione anticipata è un istituto chiave.

Quindi la Corte cita alcune sue precedenti decisioni¹¹, tutte focalizzanti l'importante stimolo alla rieducazione delle riduzioni semestrali di pena, se meritate, ai fini di una liberazione anticipata.

La normativa censurata, cancellando i riscontri periodici e subordinando l'istanza del condannato ad "uno specifico interesse, diverso da quello di cui ai commi 1 e 2", interesse da indicarsi a pena di inammissibilità, è "distonica rispetto alla stessa finalità dell'istituto della liberazione anticipata", concepita dal legislatore come strumento atto a favorire il fine rieducativo delle pene e il minimo sacrificio necessario della libertà personale.

Alla luce di quanto precede e al fine di una *reductio ad legitimitatem* della normativa censurata, la Corte indica l'ablazione della seconda parte della disposizione, il che, nella restante formulazione¹², assicurerà la facoltà del condannato di presentare istanza di liberazione anticipata in qualsiasi momento in relazione al semestre o ai semestri maturati.

3. Considerazioni conclusive

La possibile valutazione periodica, su istanza del condannato, del proprio percorso rieducativo e, in caso di riscontro positivo, il beneficio penitenziario di una liberazione anticipata, consistente nella detrazione di quarantacinque giorni di pena per ogni semestre scontato, costituiscono un incentivo importantissimo al percorso rieducativo. Anche una valutazione negativa in un singolo semestre non comporta un freno irreparabile in un tale percorso, ma può essere di stimolo ad invertire la rotta.

Di qui l'importanza della sentenza della Corte costituzionale che, ripristinando la facoltà del condannato di presentare, senza condizionamenti, l'istanza di liberazione anticipata, esalta la finalità prioritaria della rieducazione delle pene.

¹⁰ *Ibid.*, punto 6.

¹¹ In particolare le sentenze n. 274 del 1983, n. 276 del 1990, n. 149 del 2018, n. 17 del 2021.

¹² "Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata".